



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia**  
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2018 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
e dell'avv. [REDACTED]

**ATTORE**

contro

**VODAFONE ITALIA SPA** (C.F. 08539010010), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Le domande sono fondate nei termini di seguito esposti.

[REDACTED] ha chiesto condannarsi la VODAFONE ITALIA S.p.A. all'esatto adempimento del contratto di somministrazione del servizio di telefonia fissa (voce + connessione Internet) con portabilità dell'utenza n. [REDACTED] al precedente operatore Telecom, con fissazione di una somma di danaro ex art. 614bis c.p.c. pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento giudiziale, oltre al pagamento dell'indennizzo previsto dal regolamento di cui all'allegato A della delibera AGCOM 73/11/Cons ed al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali.

A sostegno della domanda ha dedotto di aver stipulato un contratto con Vodafone in data 23.12.2007 per l'attivazione dei servizi voce e connessione Internet con portabilità dell'utenza n. [REDACTED] dal precedente operatore; che in data 3.1.2018 si era verificata l'interruzione dei servizi; che i servizi erano stati attivati in data 8.2.2018 ma con assegnazione di un diverso numero; che i numerosi reclami erano rimasti senza riscontro e che la "procedura di portabilità" dell'utenza non era stata completata.

Vodafone ha chiesto il rigetto delle avverse domande deducendo: la non imputabilità a sé del mancato

espletamento della procedura di migrazione, in quanto relativa ad un numero risultato “non attivo”; la non applicabilità del regolamento di cui all’allegato A della delibera AGCOM 73/11/Cons; la mancata prova dei danni asseritamente subiti.

Orbene, è principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa ...” (cfr., tra le tante, Cass. 20/01/2015 n. 826).

Nel caso di specie l’attore, mediante la produzione del contratto di telefonia stipulato con Vodafone, ha fornito la prova del titolo costitutivo della propria domanda.

La convenuta non ha invece fornito la rigorosa prova liberatoria posta a suo carico dall’art. 1218 c.c..

Infatti si è limitata a produrre una copia di un estratto del portale gestionale condiviso tra le compagnie telefoniche, recante la dicitura “*directory number non attivo*”: si tratta in sostanza di un atto interno contenente una dichiarazione unilaterale, di per sé inidonea a dimostrare la concreta impossibilità o difficoltà di completamento della procedura di migrazione.

Sotto il profilo del *quantum* dell’indennizzo richiesto, l’interruzione del servizio (come quella verificatasi nel caso di specie) rientra tra i casi definiti - dalla delibera AGCOM richiamata dall’istante (recante regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori)- di indennizzabilità automatica, prescindente cioè dalla prova di un danno, fatto salvo l’eventuale ulteriore pregiudizio patito dall’utente che va ovviamente dimostrato in modo specifico.

Tale meccanismo di predeterminazione del ristoro per il disservizio subito non può essere limitato alla sola fase stragiudiziale amministrativa di definizione delle controversie, ma vale anche nell’eventuale fase giudiziale quantomeno come parametro utilizzabile in via equitativa, una volta accertata la sussistenza del lamentato disservizio.

In ragione di tanto, l’indennizzo dovuto all’istante deve essere quantificato, attenendosi a quanto richiesto in domanda, in complessivi € 185,00 (€ 5 quale indennizzo giornaliero per l’ipotesi di sospensione del servizio x 37 giorni dal 3/01/2018 all’8.2.2018), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (i massimali di indennizzo previsti nella carta dei servizi Vodafone non possono trovare applicazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2 co. 2 regolamento di cui all’allegato A della delibera AGCOM 73/11/Cons).

Non risulta invece specificamente allegato e tantomeno provato un ulteriore pregiudizio suscettibile di tutela risarcitoria.

E’ altresì accoglibile l’accessoria domanda di condanna della resistente ai sensi dell’art. 614*bis* c.p.c. che, proprio per l’attuazione degli obblighi di fare infungibili (e di non fare), prevede, com’è noto, un rimedio coercitivo indiretto mutuato dalle *astreintes* francesi e cioè la possibilità per il giudice di fissare, su richiesta di parte, una somma di danaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Nel caso in esame, anche tenendo conto dell’atteggiamento dilatorio sinora mostrato dalla convenuta, il rimedio anzidetto rappresenta l’unico modo per non privare il creditore di un’efficace tutela, vista l’impossibilità di avvalersi della tecnica surrogatoria propria dell’esecuzione forzata. Sotto il profilo del *quantum*, valutati i criteri normativamente previsti dall’art. 614*bis* co. 2 c.p.c. e tenuto conto anche dei riflessi non patrimoniali della prestazione rimasta inadempita, la somma dovuta per ogni giorno di ritardo - da calcolarsi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza - può essere quantificata in € 5 al giorno.

Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo in

base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna la convenuta alla immediata attivazione del servizio di telefonia fissa (voce + connessione Internet) con portabilità dell'utenza n. [REDACTED] dal precedente operatore Telecom, come richiesto dall'attore;

fissa in € 5,00 la somma dovuta dall'obbligata per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine sopra emesso, ritardo da calcolarsi a partire dalla notifica del presente provvedimento;

condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 185,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;

rigetta nel resto la domanda risarcitoria;

condanna altresì la convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano [REDACTED], [REDACTED] spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.

Foggia, 25.10.22

Il Giudice  
dott. Giuseppe Sciscioli